# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO **SEZIONE 4a CIVILE**


In composizione monocratica nella persona della dott. Lucia Formica, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da

cf				
	in	personal	del	legale
rappresentante sig. cf cf			•	J
in persona del	lega	ale rapprese	entante	sig.ra
in persona del legale ra	ppre	sentante si	g.ra	
tutti elettivamente domiciliati in Milane	o. vi	a del Carav	aggio	n. 5 n.
15, presso lo studio dell'avv. Fabrizio	Pign	olo, che li		
difende per procura a margine dell'atto d	ii ciu	azione;	$\mathbf{A}'$	TTORI
contro				

elettivamente domiciliata in Milano, Corso Europa n. 14, presso lo studio dell'avv. Pietro Falciola,




che la rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

cf in persona del legale rappresentante sig. elettivamente domiciliata in Milano, corso Europa n. 14, presso lo studio dell'avv. Pietro Falciola, che la rappresenta e difende per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione;

CONVENUTA





COVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 7.6.2007 come da fogli allegati;

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, la sig.ra delle di delle altri sette condomini (in epigrafe indicati) dello stabile di Milano, via convenivano in giudizio dinanzi a questo





Le convenute, con la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 180 c.p.c,

esponevano che:

- il contratto di compravendita a favore della prevedeva il suo diritto di apportare modifiche, riduzioni o variazioni alle parti comuni e servizi e alla loro consistenza; inoltre, trasferiva alla stessa società il diritto di edificare box e/o cantine e di modificare la ripartizione millesimale, diritto che l'originaria proprietaria aveva riservato a se stessa:
- nell'esercizio di quel diritto essa aveva costruito alcuni box nel sottosuolo, realizzando nel cortile un vano monta-auto che aveva comportato la soppressione di uno dei preesisti posti auto in suo uso perpetuo;
- per recuperare il posto auto soppresso, essa aveva pertanto ritenuto opportuno modificare la distribuzione degli spazi del cortile, ricavando il posto ora censito al sub. 797; gli altri due posti auto in contestazione (sub 796 e 731) occupano la porzione di cortile prevista dal regolamento;
- l'appartamento era stato ricavato da vani che erano sempre stati di proprietà esclusiva.

Con la memoria autorizzata ex art. 183 V comma c.p.c., gli attori, oltre a lamentare la tardività delle difese di parte convenuta, osservavano che il contratto di acquisto da parte della gera successivo a quello di acquisto dall'originario proprietario unico, da parte della sig.

prima atto di frazionamento e, quindi atto costitutivo del condominio ed a cui era allegato il regolamento di condominio, atto a cui doveva farsi riferimento per individuare le parti comuni; contestavano, pertanto, tutte le argomentazioni delle convenute.

Seguiva il deposito di memorie autorizzare ai sensi dell'art. 183 V comma e 184 c.p.c.

A sua volta, le parti convenute eccepivano che con la memoria ex art. 183 V comma c.p.c. gli attori avevano introdotto domande nuove, come tali inammissibili.

La causa, avente natura documentale, non comportava istruttoria.

0

All'udienza del 7.6.2007 le parti precisavano le conclusioni. Quindi dopo il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, la causa giunge a decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori dedicano ampio spazio all'istanza di stralcio della memoria depositata dalle parti convenute in data 15.5.2006, contenente argomentazioni e difese, benché questo Giudice ne avesse autorizzato il deposito esclusivamente per sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, in aderenza al secondo comma dell'art. 180 c.p.c.

Poiché, effettivamente le parti convenute hanno travalicato tali limiti, sviluppando argomentazioni e difese, le memorie suddette vanno dichiarate inammissibili.

Per altro, in concreto esse non hanno comportato alcuna lesione del diritto di difesa degli attori, né hanno ampliato il tema delle controversia, rimasto circoscritto alle questioni sollevate in atto di citazione ed al commento di documenti già prodotti dagli attori.

Invero, nelle memorie in questione le parti convenute si sono limitate a esporre le proprie difese rispetto alle domande ed argomentazioni avversarie, anticipando l'esposizione che avrebbero potuto riservare alla comparsa conclusionale. Inoltre, chiarendo la situazione giuridica dei posti auto indicati dagli attori come censiti al catasto con i nn. 796, 797 e 731, hanno consentito a costoro di meglio formulare le i proprie domande.

Occorre precisare, che agli attori non è stato concesso di depositare a loro volta una memoria di replica alla comparsa di costituzione e risposta, come possibile ai sensi dell'art. 180 II comma c.p.c. (nella formulazione allora vigente), perché la comparsa delle convenute era talmente scarna da non esigere alcuna replica.

La replica alla memoria ex art. 180 c.p.c. di parte convenute, poi, non era prevista, dal momento che, nel sistema vigente prima del marzo 2006, la parola ripassava agli attori con le eventuali memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183 V comma c.p.c..

Di fatto, gli attori hanno avuto modo di replicare a tutte le difese avversarie esposte nella memoria ex art. 180 II comma c.p.c. con le successive memorie autorizzate.

Per contro, l'eccezione sollevata dai convenuti, di inammissibilità di

A)

domande ed eccezioni nuove asseritamene formulate dagli attori con la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 183 V comma c.p.c., è infondata, perché con detta memoria gli attori non hanno introdotto alcuna novità del genere, limitandosi a prendere posizione e ad adeguare le proprie domande alla luce delle difese esposte dai convenuti con la memoria ex art. 180 c.p.c.

Nel merito, la controversia ruota intorno alla natura di comune o meno dei beni trasformati dalla società in posti auto nel cortile e nell'appartamento venduto alla sig.ra

Prima di valutare le peculiarità del caso concreto è opportuno riportare una sintesi dei principi elaborati in materia dalla giurisprudenza costante.

La situazione di condominio si determina in caso di frazionamento della proprietà di un edificio a seguito del trasferimento dall'originario unico proprietario ad altri soggetti di almeno una unità immobiliare.

Una volta costituito il condominio, sorge anche il presupposto per l'applicazione dell'art. 1117 c.c., che stabilisce una presunzione legale, salvo che il titolo stabilisca altrimenti, di comproprietà per i beni che - in tale momento costitutivo del condominio- sono destinati all'uso e servizio comune.

Il diritto di condominio sulle parti comuni dell'edificio, dunque, ha il suo fondamento nel fatto che tali parti siano necessarie per l'esistenza stessa dell'edificio ovvero che siano permanentemente destinate all'uso o al godimento comune (e, tra queste ultime rientrano senza dubbio i cortili, cioè le aree scoperte comprese tra i corpi di fabbrica, e i locali per riporre i rifiuti).

Tale diritto di comproprietà sulle parti comuni, inoltre, sorge appunto nel momento genetico del condominio (che, si è detto, coincide con il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dal proprietario unico ad altro soggetto) e da quel momento tutte le cose comprese nell'elenco dell'art. 1117 c.c. si presumono condominiali e sono sottratte alla disponibilità dell'originario proprietario, a meno che questo se ne sia riservata la proprietà o l'abbia trasferita in via esclusiva al primo acquirente di una porzione frazionata.

Come si è detto, l'art. 1117 c.c. fa una elencazione non tassativa ma



meramente esemplificativa e la disposizione può essere superata in due casi: 1) quando la cosa, per obiettive caratteristiche strutturali, serva in modo esclusivo all'uso o al godimento di una sola parte dell'immobile, venendo in tal modo meno il presupposto per il riconoscimento d'una contitolarità necessaria, giacchè la destinazione particolare del bene vince la presunzione legale, 2) pur in presenza di destinazione comune, la presunzione può essere superata da un titolo contrario, vale a dire da un atto di autonomia privata che espressamente disponga un diverso regime per una o più delle parti, altrimenti, d'uso comune secondo la regola generale.

Guardando alla seconda ipotesi, va precisato che il titolo idoneo a vincere la presunzione legale di condominialità di un bene compreso nell'elenco della norma in questione, è l'atto costitutivo del condominio, che, di ripete, si identifica con il primo atto avente l'effetto della scissione in almeno due parti della proprietà originariamente unica dell'edificio, atto costitutivo che rappresenta la fonte dei diritti dei vari partecipanti alla comunione, perché ne determina l'estensione e le reciproche limitazioni. conseguenza che se, in occasione del primo trasferimento della proprietà di un'unità di un edificio (con nascita del condominio), la destinazione obiettiva di un bene potenzialmente comune non è contrastata dal titolo, nasce irreversibilmente la comunione di tale bene; se invece in occasione della prima vendita, la proprietà di un bene potenzialmente rientrante nell'ambito dei beni comuni risulta riservata ad uno solo dei contraenti, sarà tale atto a costituire la regola fondamentale relativa alla proprietà del bene, ad escludere, cioè, che il bene possa farsi rientrare nel novero dei beni comuni.

Gli atti successivi a tale primo trasferimento, invece, possono solo determinare mutamenti nella composizione del condominio ma non influiscono affatto sulla sua formazione, che si verifica in occasione del primo frazionamento della proprietà dell'edificio. In particolare, non è idoneo a sottrarre il bene alla comunione legale il singolo atto di compravendita successivo alla costituzione del condominio, per quelle parti dell'edificio già cadute in comunione con il primo atto di frazionamento della proprietà, se ricomprese nell'elenco di cui all'art. 1117 c.c. ed in difetto di idonea riserva.

Da quanto si è detto, discende che l'art. 1117 c.c., stabilendo una presunzione legale, dispensa il condomino dalla prova della proprietà



comune, con la conseguenza che quando altro condomino pretenda l'appartenenza esclusiva di un bene indicato nell'art. 1117 c.c. a lui incombe l'onere di dare la prova della sua asserita proprietà esclusiva. Discende, altresì, che il titolo di acquisto del singolo condomino della propria unità immobiliare non è rilevante ai fini della prova contraria alla presunzione de qua, a meno che esso costituisca la prima vendita effettuata dall'originario proprietario dell'intero edificio, vale a dire l'atto costitutivo del condominio.

Ciò detto, con riferimento ai posti auto, e per quanto qui di interesse, il rogito appena citato prevedeva che la parte venditrice! si riservava il diritto di costruire nel sottosuolo del cortile posti auto e/o box, con facoltà di cedere tale Il regolamento contrattuale (doc. n. 12 att.) diritto alla allegato contrattuale allegato al medesimo rogito, all'art. 2 let. B) indicava tra le cose comuni: "il cortile interno, precisandosi che sul lato destro e sinistro entrando esistono dei posti auto da assegnare in uso perpetuo ed esclusivo ai singoli acquirenti". Con il contratto di compravendita a favore della (doc. n. 1 conv.) del 15.7.1998 nn. 154697/13728, I'l questa il diritto di uso perpetuo ed esclusivo dei posti auto già esistenti nel cortile interno sul lato destro e sinistro entrando

Occorre qui precisare che con l'atto di citazione gli attori indicavano come illegittimamente realizzati i posti auto ubicati sul lato frontale del cortile antistante (anzichè sui lati del cortile stesso), e li individuavano in quelli contrassegnati al catasto con i numeri di subalterno 731, 796, 797.

Nel corso di causa ed alla luce della documentazione prodotta anche

da parti convenute, è emerso che il posto auto contrassegnato dal numero di subalterno 731 è in realtà diverso da quelli in contestazione. Infatti, sulla base delle planimetrie la cui corrispondenza allo stato dei luoghi non è contestata (v. in particolare scheda catastale doc. n. 6 conv.), risulta che tale posto auto n. 731 è situato accosto al muro perimetrale sul lato del cortile destro entrando dalla di del contrattuale.

Gli attori hanno conseguentemente puntualizzato le proprie domande, insistendo sul fatto che i tre posti auto abusivi erano quelli siti sul lato frontale del cortile, due soli identificati al catasto con i numeri di subalterno 796, 797 ed un terzo non accatastato.

Effettivamente dalle fotografie prodotte dagli attori (docc. da 73 a 78, non contestate) sono visibili (partendo dal lato sinistro per chi guarda dalla tre spazi, delimitati a terra con segnaletica orizzontale realizzata con elementi di colore più chiaro rispetto al resto della pavimentazione. Nelle foto suddette tutti e tre gli spazi appaiono occupati, il più a sinistra da una quello centrale da biciclette, quello più a destra da una

La situazione di fatto ben visibile nelle fotografie menzionate, comprende dunque un ulteriore posto auto rispetto a quelli risultanti dalle planimetrie catastali, che evidenziano due soli posti auto sul lato frontale del cortile, rispettivamente identificati con il subalterno 797 (doc. n. 3 conv.). Infatti, come si è detto, a destra del posto n. 797 ne esiste di fatto un terzo delimitato da segnaletica orizzontale e utilizzato per il parcheggio (nelle foto citate si vede parcheggiata appartenente a soggetto non identificato).

Tuttavia, dalla documentazione in atti risulta che tale spazio è certamente bene comune, al pari del resto del cortile, mentre nulla dimostra che esso sia stato sottratto dalla società della contine e tanto meno dalla sig.ra all'uso collettivo ed asservito al proprio uso esclusivo e perpetuo. L'eventuale uso di tale spazio quale parcheggio è effettuato da tale società o da altri di mero fatto e, come tale, potrà essere inibito dai condomini in ogni momento.

Sugli altri due posti, censiti ai subalterni 796 e 797, la società convenuta pretende di aver avuto la titolarità del diritto di uso perpetuo ed esclusivo che poi ha ceduto alla sig.ra con il contratto 20.9.2005 (doc. n. 1 conv.

Tale difesa, tuttavia, è infondata, bastando osservare che i due posti auto sono situati perpendicolarmente al lato antistante l'ingresso, discosti dal muro perimetrale: ciò è particolarmente evidente per il sub. 797, posto in posizione centrale, ma anche per il sub. 796 (si confrontino le planimetrie catastali e le fotografie prodotte), che è distanziato dalla parete perimetrale dell'edificio condominiale da uno spazio corrispondete quasi alla propria larghezza, perché quello spazio è parzialmente occupato dalla scala di accesso al parcheggio sotterraneo.

Sostiene la di essere stata costretta a ricavare posti auto in quella posizione (in particolare riferendosi a quello posto centralmente sul lato frontale), perché la costruzione dei box aveva richiesto l'utilizzo dello spazio destinato a uno dei posti auto laterali per realizzare l'accesso ad un monta-auto.

L'argomento è infondato: l'atto costitutivo del condominio, il regolamento e il contratto d'acquisto a favore della (lungi dall'assicurare alla società tutti i posti auto ricavabili in cortile oppure un numero fisso di posti indipendente dalla dislocazione), individua con tutta chiarezza e precisione i posti auto assegnati alla (di cui non è precisato il numero) attraverso la loro posizione, ossia sui lati del cortile destro e sinistro per chi guarda dalla Pertanto, non era consentito alla della di collocare posti auto in posizioni diverse da quelle indicate dal regolamento e dall'atto costitutivo (ossia in posizione diversa dai lati) e, così, di appropriarsi di corrispondenti porzioni di cortile.

Il fatto che per realizzare l'accesso al piano delle autorimesse, ricavato nel sottosuolo, siano stati soppressi uno o più posti auto originariamente assegnati alla società non abilitava certo quest'ultima a rivalersi sul cortile comune. Invero, la scelta di sacrificare uno spazio in superficie per incrementare l'àrea fruibile nel sottosuolo è imputabile solo alla società stessa e comunque, quand'anche sia stata una scelta obbligata, non per questo poteva essere penalizzante per il condominio.

La società di invoca, inoltre, a suo favore la clausola prevista in tutti i contratti di compravendita a favore degli attuali attori, che riservava a favore di essa parte venditrice la facoltà di apportare modifiche, riduzioni o variazioni alle parti comuni e servizi e alla loro consistenza. Anche tale difesa con è fondata, essendo evidente che



l'esercizio di tale facoltà non poteva comprendere quella di sottrarre al condominio porzioni di bene comune, qual è il cortile, asservendole al proprio uso esclusivo e perpetuo.

In conclusione, i posti auto censiti al catasto con in numeri 797 e 796 non sono mai spettati in uso esclusivo e perpetuo alla società Conseguentemente, la società ha ceduto alla sig.ra diritti non propri su tali posti auto e il contratto 20.9.2005, limitatamente ai due posti auto suddetti, è nullo.

Passando ofa alla situazione dell'appartamento venduto alla sig.ra si perviene ad opposta conclusione.


Se si consulta l'atto costitutivo del condominio (il già citato contratto in data 15.7.1998, rep. nn. 154694 – 13725, doc. n. 6 att.), il regolamento condominiale (allegato D al contratto suddetto) e le planimetrie (allegato B) non si rinviene in alcun punto l'indicazione circa l'esistenza di un locale adibito a collocare i bidoni dei rifiuti, tanto meno identificabile con lo spazio oggi occupato dall'appartamento della sig.ra

In particolare nella planimetria del piano terra l'unità su cui ora insiste l'appartamento del quo è indicata come destinata a ufficio e di proprietà esclusiva, mentre nessuna indicazione si riferisce ad un uso comune.

Pertanto, è escluso che tale locale sia contemplato nel novero della parti comuni previste dall'atto costitutivo ed allegati.

Sostengono gli attori che, in concreto, il locale è stato usato per riporre i bidoni della spazzatura.

Tuttavia, al riguardo si osserva che nulla prova che il bene fosse adibito ad un uso collettivo al momento della costituzione del condominio, unico momento rilevante per verificare la destinazione al servizio comune di un bene idonea a fondare la presunzione di cui all'art. 1117 c.c.. Infatti, gli attori hanno dedotto un capitolo di prova (n. 16 memoria ex art. 184 c.p.c. attori) per provare che i condomini per alcuni anni (non meglio indicati) utilizzarono il locale in attesa che fosse ultimato lo spazio all'uopo destinato, non per provare (cosa indispensabile) che simile uso fosse in atto appunto al momento della costituzione del condominio. In ogni caso, la presunzione di cui all'art. 1117 c.c., basata sulla destinazione al servizio comune, può essere vinta se diversamente risulta dal titolo e, come si è detto, nella



specie il titolo (cioè l'atto costitutivo del condominio) non indica affatto il locale in questione come adibito all'uso comune, bensì come destinato ad uso particolare. E' chiaro, poi, che la destinazione al servizio collettivo conferita successivamente alla costituzione del condominio ad un bene di proprietà esclusiva non basta a mutarne la natura in bene comune.

A maggior ragione, siffatto mutamento non può farsi discendere (come hanno sostenuto gli attori in comparsa conclusionale) dal fatto che nei progetti per la costruzione del piano autorimesse, unilateralmente predisposti dalla inizialmente il monta-auto dovesse ricavarsi proprio nei locali poi trasformati in appartamento.


I condomini potrebbero dolersi del fatto che il monta-auto è stato realizzato nel cortile comune e domandare la riduzione in pristino del cortile (cosa che, forse, obbligherebbe la società a riprendere l'iniziale progetto), ma nessuna domanda del genere si rinviene nel presente processo.

In considerazione della parziale soccombenza, ricorrono giusti motivi per la parziale compensazione delle spese di lite.

## **PQM**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contraddittorio con la la la sig.ra così decide:

dichiara che non è mai esistito diritto di uso esclusivo e perpetuo a favore della sui seguenti posti auto situati nel cortile comune del sul fronte antistante l'ingresso dalla precisamente 1) il posto auto censito al catasto di Milano al foglio 387, particella 6, subalterno 796, piano T, z.c. I, cat. C/6, cl. 4 mq 10; 2)



il posto auto censito al foglio 387 particella n. 6 subalterno 797, piano T, z.c. 1, cat. C/6, cl. 4 mq 10; e 3) il posto auto sito alla destra di quello censito al n. 797 e privo di autonoma identificazione catastale; conseguentemente, dichiara la nullità\_del\_contratto di compravendita intercorso tra la e la sig.ra . per scrittura privata autenticata dal Notajo in data 20.9.2005, rep., limitatamente alla parte relativa al nn. trasferimento in uso perpetuo ed esclusivo dei posti auto rispettivamente identificati al catasto di Milano 1): al foglio 387, particella 6, subalterno 796, piano T, z.c. 1, cat. C/6, cl. 4 ma 10; 2) al foglio 387 particella n. 6 subalterno 797, piano T, z.c. 1, cat. C/6, cl. 4 mg 10;

respinge le ulteriori domande degli attori;

liquida le spese degli attori in € 461,09 per spese, € 5.893,88 per diritti, € 10.000,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA;

condanna le convenute, in solido tra loro, alla rifusione a favore degli attori del 50% delle spese di lite, come sopra liquidate, compensando tra la parti il restante 50%.

Così deciso in Milano il 17.12.2007

Il Guarce t. Lucial Formic